

(N. 719-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1949 (V. Stampato N. 761)

presentato dal Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro della Difesa

e col Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 NOVEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1950

Esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia ed il Libano  
conclusa a Beirut il 24 gennaio 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo aereo stipulato tra l'Italia e il Libano nel gennaio dello scorso anno era il preambolo indispensabile per il successivo trattato di amicizia e di commercio stipulato tra i due Paesi. L'accordo è stato concluso su basi di completa reciprocità per stabilire un completo sistema di rapide e frequenti comunicazioni aeree tra l'Italia ed il Libano.

È previsto il riconoscimento di imprese aeree di trasporti designate dalle Autorità governative e sottoposte in linea di massima alle norme e alla disciplina della navigazione aerea internazionale. È riconosciuta ed ammessa la clausola della « Nazione più favorita », sono precisate le facilitazioni accordate alle imprese aeree per quanto riguarda diritti di dogana, controllo di licenze e di documenti,

acquisto di lubrificanti e di parti di ricambio nei campi d'aviazione dei due Paesi. Le parti contraenti s'impegnano di accettare e rispettare le leggi ed i regolamenti dei due Stati in materia di aviazione e le norme del diritto internazionale aereo. Però nessuna ingerenza diretta od indiretta potrà essere esercitata nelle imprese di aviazione; è in linea generica contemplato soltanto un certo controllo di carattere sanitario e militare. Nella eventualità di contrasti e di dissensi nella esecuzione dell'accordo le Parti contraenti s'impegnano

di ricorrere alla Corte internazionale di giustizia. Sono infine contemplate le ipotesi di una estensione dell'accordo e della sospensione definitiva. La Convenzione è breve, chiara e precisa e non ha quindi bisogno di ulteriori schiarimenti. La Commissione chiede pertanto la ratifica e l'approvazione del presente accordo che, a' sensi dell'articolo 12, prevede la sua retroattività al 24 gennaio del 1949.

GALLETTO, *relatore*.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per i trasporti aerei fra l'Italia ed il Libano concluso a Beirut il 24 gennaio 1949.

##### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 24 gennaio 1949 conformemente all'articolo 12 dell'Accordo.